

VADEMECUM RAPPRESENTANTI DI LISTA

POTERI E FACOLTÀ DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

I rappresentanti di lista:

1. hanno diritto di **assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale**, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;
2. possono fare **inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni**;
3. possono **apporre la loro firma o il loro sigillo sulle strisce di chiusura delle urne** e la loro firma nel verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.

I rappresentanti di lista **non** fanno parte dell'Ufficio di sezione; pertanto **la loro presenza non è necessaria per la validità delle operazioni**. Essi possono presentarsi anche dopo la costituzione dell'Ufficio o durante le operazioni stesse purché, comunque, le designazioni siano state precedentemente effettuate secondo le modalità ed i termini sopra indicati: in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale.

I rappresentanti di lista possono votare nella sezione per la quale sono stati nominati, purché elettori nella circoscrizione.

I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro presentata;

I presidenti di seggio dovranno fare in modo che i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali

I rappresentanti di lista **possono richiedere al Presidente del seggio di visionare le schede elettorali, ma senza toccarle**. Difatti ai sensi dell'art. 68 T.U. n. 361/1957, le schede possono essere toccate solo dai componenti del seggio.

È consentito agli stessi di trattenersi all'esterno della sala in cui ha sede l'ufficio elettorale di sezione durante il tempo in cui questa rimane chiusa .

I rappresentanti di lista, durante l'esercizio delle loro funzioni, **sono considerati pubblici ufficiali**. Per i reati commessi in danno di essi si procede a giudizio direttissimo.

ATTENZIONE

I rappresentanti di lista per poter essere ammessi, oltre a saper leggere e scrivere, devono avere i seguenti requisiti:

- per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune stesso;
- per l'elezione del Parlamento Europeo devono essere elettori di un comune della stessa circoscrizione elettorale in cui è ubicato il seggio.

Tali requisiti potranno essere accertati dalla tessera elettorale in possesso del designato.

I rappresentanti di lista votano nella sezione presso cui esercitano il proprio ufficio.

SANZIONI PER I RAPPRESENTANTI DI LISTE

Il Presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può fare allontanare dall'aula i rappresentanti di lista che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

I delegati delle liste dei candidati per le elezioni europee e per le elezioni comunali possono designare **presso ogni seggio elettorale due rappresentanti**, di cui uno effettivo e l'altro supplente, i quali hanno il compito di vigilare sullo svolgimento delle operazioni per la tutela degli interessi delle rispettive liste. **I rappresentanti di lista possono, altresì, essere designati per partecipare alle operazioni dell'Ufficio Centrale.**

La designazione va fatta con dichiarazione scritta, e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 L. 53/1990 (*notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle preture, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, nonché consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco*); può essere effettuata con un unico atto nel quale sono riepilogati i nominativi dei rappresentanti per ogni sezione ovvero con tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i propri rappresentanti.

L'autenticazione va compiuta secondo le seguenti modalità:

- l'autenticazione dev'essere redatta di seguito alla sottoscrizione, e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

La designazione è ammissibile solo se è fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista di candidati oppure (per quanto concerne le elezioni europee) da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica.

Le designazioni possono essere presentate direttamente ai singoli Presidenti di seggio il giorno prima del voto, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o il giorno stesso prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

È da ritenere che la designazione dei rappresentanti di lista effettuata per il primo turno di votazione valga anche, per quanto riguarda le elezioni comunali, per l'eventuale turno di ballottaggio, a meno che i soggetti delegati non presentino nuovi e differenti atti di designazione.